

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia

Presentato il 4 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — È stata di recente ultimata la costruzione del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli ed è in fase di espletamento la complessa procedura per il trasferimento degli uffici giudiziari di Napoli (settore penale) dalle attuali quindici sedi al nuovo complesso giudiziario sito nel Centro direzionale.

Si è provveduto all'assegnazione degli spazi ai vari uffici come pure è stato avviato ed è prossimo alla conclusione l'iter contrattuale relativo all'acquisizione degli arredamenti.

Altresì, è in corso lo studio di fattibilità da parte della SIP per la predisposizione della rete fonia-dati dell'intero nuovo palazzo di giustizia.

Per l'utilizzazione dell'immobile assume particolare rilievo l'approntamento delle misure di sicurezza necessarie a consentire adeguate condizioni di tutela degli operatori e delle strutture.

Al riguardo l'apposita commissione tecnico-consultiva operante presso il Ministero di grazia e giustizia ha predisposto, dopo ripetuti sopralluoghi, una relazione per l'individuazione delle soluzioni da adottare, in base alla quale sarà promossa apposita indagine di mercato per l'acquisizione delle offerte e per l'individuazione del contraente.

L'osservanza delle procedure vigenti, atteso il valore dell'iniziativa, comporta la necessità di acquisire il preventivo parere di congruità da parte dell'UTE di Napoli, nonché quello del Consiglio di Stato, con intuibile incidenza sui tempi occorrenti per il completamento dell'*iter*, la cui durata diverrebbe imprevedibile e, certamente, non breve.

Senonché dal 24 al 27 ottobre 1994 si terrà a Napoli la Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU per la lotta alla criminalità organizzata.

A tal fine, è però assolutamente indispensabile la predisposizione di norme per lo snellimento delle procedure, analogamente a quelle emanate per la riunione del vertice « G7 ».

Si pone quindi l'inderogabile necessità di adottare uno strumento normativo in via d'urgenza, anche per la manifestazione in parola, che preveda l'adozione di procedure « in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento », per tutto quanto attiene al completamento delle strutture di cui si è detto.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede che il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a dar corso alle iniziative per la realizzazione delle misure di sicurezza della struttura e per il completamento della fornitura delle dotazioni strutturali.

Il comma 2 prevede che la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia sottoponga gli interventi

da adottare, con i relativi progetti od offerte, all'esame di un'apposita commissione presieduta dal prefetto di Napoli ed individuata sulla base delle specifiche competenze dei componenti, per le necessarie valutazioni sia sotto il profilo dell'ordine pubblico che di quello tecnico connesso alle installazioni ed alle forniture occorrenti.

Il comma 3 prevede che, sulla scorta delle valutazioni adottate dalla suddetta commissione, anche in ordine alla scelta del contraente, il direttore generale degli affari civili provvederà alla stipula dei relativi contratti.

Il comma 4 prevede che per ragioni di urgenza si potrà derogare alle norme di contabilità generale dello Stato, sia pure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

In particolare, la disposizione consentirà di evitare l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, fase incompatibile con i tempi brevi entro cui contenere la definizione delle procedure contrattuali e la realizzazione delle iniziative.

Il comma 5 chiarisce che la spesa connessa agli interventi previsti nel presente provvedimento, senza ulteriore aggravio per l'erario, resterà a carico delle disponibilità di fondi già stanziati sui capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1994 (capitoli 1587, 1598, 7003, 7010 e 7013).

Al riguardo si precisa che sono stati individuati gli interventi da realizzare in tempi brevissimi presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli al fine di assicurarne la operatività e funzionalità entro il mese di ottobre 1994 e comunque non oltre la fine del medesimo anno, con esclusione pertanto di effetti finanziari negli anni successivi.

È possibile allo stato una quantificazione dell'onere economico per ciascuno degli interventi che saranno proposti dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia alla commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 2. Tale quantificazione deve ritenersi, sulla base di una preliminare dettagliata ricognizione, certamente ade-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

guata e sufficiente per la realizzazione delle opere e delle forniture di seguito indicate:

1) completamento dell'opera di recinzione e del percorso di ronda al nuovo palazzo di giustizia Isola F2 del Centro direzionale di Napoli — importo di lire 4.500.000.000. (capitolo 7003);

2) realizzazione dell'opera di recinzione dell'edificio destinato a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale, nonché della direzione distrettuale antimafia Isola E5 del Centro direzionale di Napoli — importo di lire 800.000.000. (capitolo 7003);

3) realizzazione degli impianti di sicurezza presso il nuovo palazzo di giustizia Isola F2 del Centro direzionale di Napoli — importo di lire 3.500.000.000. (capitolo 1587);

4) collegamento strutturale tra l'edificio adibito a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale e nuovo palazzo di giustizia — importo di lire 700.000.000. (capitolo 7003);

5) realizzazione di un sistema integrato di telecomunicazioni tra il nuovo com-

plesso giudiziario e le altre strutture ospitanti gli uffici giudiziari del settore civile — importo di lire 700.000.000. (capitolo 7010);

6) realizzazione della rete di cablaggio del nuovo palazzo di giustizia Isola F2 del Centro direzionale — importo di lire 2.300.000.000. (capitolo 7013);

7) attrezzature informatiche per il nuovo palazzo di giustizia Isola F2 del Centro direzionale — importo di lire 2.000.000.000. (capitolo 1598);

8) realizzazione della segnaletica per il nuovo palazzo di giustizia Isola F2 del Centro direzionale — importo di lire 500.000.000. (capitolo 1587).

Il totale dell'impegno economico è, pertanto, di lire 15.000.000.000.

Il comma 6 prevede, infine, che la medesima Direzione generale degli affari civili provvederà al pagamento delle spese occorse, sulla base della relativa fatturazione, previa attestazione da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche circa la regolarità dei lavori eseguiti e da parte dell'ufficio tecnico erariale circa la congruità dei prezzi delle forniture.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

Decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1994.

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di completare le strutture, le dotazioni informatiche e gli impianti di sicurezza del complesso giudiziario della città di Napoli che, nel prossimo ottobre, ospiterà parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere

pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono delegare un proprio rappresentante, nonché da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

3. All'attuazione degli interventi provvede il direttore generale degli affari civili, o un suo delegato.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Le spese relative agli interventi indicati nel comma 1 restano a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994.

6. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.